

Circolare n. 10

Taranto, 2 settembre 2020

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

S E D E

OGGETTO: Fruizione benefici L.104/1992 per a.s.2020/21. Modalità e documentazione.

Il personale tutto che, per il corrente anno scolastico, intenda fruire dei benefici previsti dalla legge in oggetto, è tenuto a presentare in segreteria (all'ass.amm.va Corrado) una specifica istanza scritta (su modello predisposto) allegandovi copia autenticata del certificato di disabilità (rilasciato dalla Commissione ASL per la L.104) ove non trattasi di disabilità permanente non soggetta a revisione.

Nel rammentare che, secondo quanto previsto dall'art.15 co.6 del vigente CCNL/2007 Scuola, tuttora in vigore, i permessi in questione "devono essere possibilmente fruiti dal personale in giornate non ricorrenti", si dispone quanto segue

1 - come stabilito dal Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 2008 e la Circolare del Dipartimento n. 13 del 2010, nonché con il parere ARAN SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012 i permessi retribuiti ex Lege 104 devono essere concordati preventivamente con il datore di lavoro al fine di consentire il funzionamento dell'organizzazione e di garantire alla persona disabile il diritto all'assistenza. In particolare per il comparto pubblico è prevista, salvo dimostrate situazioni d'urgenza, la programmazione dei permessi "con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa."

2 - i lavoratori interessati alla fruizione dei benefici per propria patologia presenteranno un'istanza in cui dovrà essere riportata anche la scadenza del diritto ai benefici ovvero il carattere permanente del certificato relativo;

3 - i lavoratori che intendono richiedere i benefici per prestare assistenza a proprio parente o affine dovranno presentare l'istanza (sempre su modello predisposto) precisando, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, quanto segue:

- la scadenza ovvero il carattere permanente del certificato di disabilità;
- gli estremi analitici della residenza della persona oggetto dell'assistenza,
- la dichiarazione che la persona oggetto dell'assistenza non è ricoverata a tempo pieno;
- la dichiarazione che il richiedente presta assistenza sistematica ed adeguata al proprio familiare;
- la dichiarazione che il richiedente è l'unico lavoratore che richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce;
- la dichiarazione attestante l'assenza di parenti o affini entro il 3° grado del disabile assistito ovvero i nominativi dei congiunti che, pur avendone titolo, non intendano avvalersi dei permessi di cui trattasi, con la precisazione delle generalità di ognuno di essi e della rispettiva dipendenza di lavoro (pubblica e/o privata). Si riepilogano, di seguito, i casi di parentela e affinità entro il 3° grado:

	1° grado	2° grado	3° grado
parenti	figli e genitori	fratelli, sorelle, nonni, nipoti (da figli)	zio, nipote (da fratello o sorella) bisnipote (da figlio)
affini	suoceri, genero, nuora	cognati (fratello o sorella del coniuge)	coniuge dello zio/zia, o coniuge del nipote

Si rammenta, infine, che i lavoratori che non siano in possesso della certificazione di disabilità, potranno essere ammessi ai benefici in questione - ai sensi dell'art.2, commi 2 e 3 della legge 423/1993 - una volta trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda all'ASL senza che si sia pronunciata l'apposito commissione medica, a condizione che producano una certificazione provvisoria Rilasciata da medico (in servizio presso l'ASL che assiste il disabile) specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona portatrice di disabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra LARIZZA
firmato digitalmente